

nazione, io qui sostengo che è rappresentato da tutta la Camera.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento del deputato D'Ayala.

**PETRELLI, ministro per la guerra.** Dichiaro che il Governo non accetta questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Chi approva l'emendamento D'Ayala, si alzi.

(Non è approvato.)

Viene ora l'emendamento del deputato De Filippo, il quale consiste nel cancellare le ultime parole dell'articolo e più propriamente l'inciso che dice: « ovvero abbiano prestato assistenza, alloggio o ricovero ai disertori. » Per modo che se questo emendamento venisse adottato, l'articolo rimarrebbe concepito nei termini seguenti:

« Saranno sottoposte alla giurisdizione militare anche le persone estranee alla milizia, le quali abbiano in qualunque modo concorso ad un reato di diserzione. »

**DE FILIPPO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Parli.

**DE FILIPPO.** Signori, dopo una discussione così prolungata, io sento la difficoltà di svolgere il mio emendamento nel modo come avrei voluto. Mi restringerò quindi a brevissime parole.

Il Ministero e la Commissione, mossi dal pericolo, forse alquanto esagerato, che correva l'esercito per le continue diserzioni, proposero il progetto di legge che da sei giorni discutiamo, contenente disposizioni severe con le quali intendono di armare il braccio della giustizia di maggior rigore ed applicarle derogando dalla competenza stabilita nel Codice penale militare.

Ma se senza bisogno di deviare dalle regole del diritto comune, se conciliando i principii informativi della competenza si può ottenere l'intento cui mira la legge, io crederei che la Camera potesse limitare l'articolo 9 proposto dalla Commissione alla prima sola parte, cancellando l'ultimo paragrafo che estende la giurisdizione militare anche per coloro i quali avessero per avventura ricoverato, dato assistenza od alloggio ai disertori.

Signori, la Camera ha già fatto un gran passo allorchè ha dato l'impronta di un reato ad un fatto innocuo, ad un fatto che non è punito dalle leggi comuni, ad un fatto il quale, se è punito dalla legge militare, in tempo di guerra, è punito anche con pene più miti. (*Rumori di conversazioni*)

Ebbene l'articolo 8 punisce coloro i quali anche in tempo di pace abbiano ricoverato o dato assistenza ai disertori.

Io concepisco, comprendo il rigore della pena, e credo che fino ad un certo punto possa pur dirsi giustificato. Ma il procedimento militare, signori, permettetemi di credere che il procedimento militare non sarebbe affatto giustificato.

Qual è il motivo che si potrebbe addurre per giustificare la giurisdizione eccezionale contro coloro che avessero ricoverato un disertore? Sarebbe l'economia, la

connessità dei giudizi, perocchè si ripeterebbe quello stesso che si è detto quando si trattò dei provocatori, cioè che fra i complici e gli autori principali non ci può essere che un solo giudizio, se non si voglia dar luogo ad una contraddizione di sentenze.

Innanzitutto è necessario che io premetta che, quando intendo di sopprimere l'ultima parte di questo articolo, intendo appunto di scindere il giudizio, intendo stabilire che il tribunale ordinario sia il solo competente a giudicare coloro che abbiano data assistenza o ricovero ai disertori.

Adunque, lo ripeto, potrebbe dirsi che per evitare una contrarietà di giudicati è mestieri che vi sia un solo e medesimo giudizio. Or non potendo il tribunale ordinario giudicare in tali casi dei militari disertori, perchè si toglierebbe l'energia, la celerità, l'efficacia della repressione, è giuocoforza che decida il tribunale militare tanto dei soldati, quanto di coloro estranei alla milizia, qualunque essi sieno.

Ma io faccio una distinzione e prego la Camera di riflettere che altro è il provocatore, altro è colui che dia ricetto ad un disertore. Il primo indubitatamente è un complice, e non può altrimenti essere giudicato che unitamente all'autor principale, poichè il fatto dell'uno si compenetra in quello degli altri incolpati; e si andrebbe incontro a gravissimi pericoli se si scindesse il giudizio.

Ma in questi pericoli non s'incorre, non si può incorrere, quando disgiungete il giudizio dei disertori da quello promosso contro coloro che sono incalzati dall'accusa di averli ricoverati. Il giudizio contro di questi non può pregiudicare nè essere pregiudicato dall'altro. È un fatto indipendente dall'altro; è un reato *sui generis*; non è un reato militare, ma è un reato comune, e che si verifica, non contemporaneamente, o prima della diserzione (nel che consiste la complicità), ma dopo consumato il reato.

Quindi io credo che si possa benissimo scindere l'un giudizio dall'altro.

Ed a questo proposito, a conforto del mio emendamento, io invoco quello stesso Codice penale marittimo che invocava a sua volta l'onorevole relatore della Commissione, nel propugnare la giurisdizione *unica e sola* del tribunale militare. Ebbene in quel Codice, stimmatizzato, e non a torto, da un onorevole oratore, come la negazione d'ogni principio giuridico, in quel Codice medesimo è ammessa la disgiunzione dei procedimenti.

Nell'articolo 5, che costituisce una eccezione all'articolo 1, è espressamente detto che quando individui estranei alla milizia abbiano commesso un reato in compagnia di militari marittimi, allora non è il tribunale dell'ammiragliato che giudichi di tutti gli incolpati, ma sono due tribunali distinti in modo che i civili sono giudicati dai tribunali ordinari ed i militari dal tribunale dell'ammiragliato. (*Conversazioni continue*)

Signori, desta un giusto risentimento nell'animo di tutti, una universale indignazione il fatto di colui che desse ricovero ed alloggio ad un disertore, il quale ab-